

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

15 settembre 2015 ore 06:00

## Compro oro, restyling in vista

di **Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima Daria Pastorizia - Avvocato, Loconte & Partners**

L'annuncio di una riforma organica del compro oro arriva dal disegno di legge di delegazione europea 2015, che, promossa all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2015, mira a dare attuazione alla IV Direttiva (UE) antiriciclaggio. Per contrastare le infiltrazioni criminali e il reimpiego di risorse di provenienza illecita, sono previste nuove regole di trasparenza e tracciabilità delle operazioni e il potenziamento dei presidi di settore. Infatti, se quello del compro oro è tra i mercati più redditizi del momento, deve anche dirsi che tra le attività commerciali è quella più incerta sotto il profilo normativo.

Sembra trovare finalmente la luce la regolamentazione del **comparto dell'oro**, segnata da una **lentezza legislativa** che dalla proposta di legge "Mattesini" (n. 4281 del 2011) si era arenata nei lavori parlamentari sul disegno di legge n. 237 del 2013.

Il merito è della delega contenuta nell'art. 14, lettera l), della legge di **legge di delegazione europea 2015** recante le linee guida necessarie al **recepimento** della direttiva (UE) n. 2015/849, meglio nota come **IV Direttiva antiriciclaggio**.

Con tale intervento normativo, l'Esecutivo pare, infatti, aver colto l'occasione di riformare complessivamente la disciplina di un settore in costante crescita negli ultimi anni, il **"Compro Oro"**, che fotografa la crisi delle famiglie italiane - ormai avvezze ad alienare i propri oggetti preziosi per ricavarne danaro contante - e che si manifesta ricco di **zone d'ombra** sia sotto il profilo sociale che normativo.

Non a caso il disegno di legge di delegazione, alla luce delle risultanze dell'analisi nazionale recentemente condotta sotto l'egida del Comitato di Sicurezza Finanziaria, colloca il Compro Oro tra le **attività finanziarie** considerate **maggiormente suscettibili**, per loro natura, di uso o abuso a fini di **riciclaggio** o di **finanziamento del terrorismo** e per questo meritevole a livello nazionale di particolare attenzione.

Proprio il rischio di molteplici infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali e di fenomeni di reimpiego di risorse di provenienza illecita ha fatto sì che all'escalation del settore orafo - complice lo stato di crisi - si sia accompagnata l'esigenza di una **disciplina normativa puntuale** volta a regolare la trasparenza e la tracciabilità di queste operazioni nonché di una **intensificazione dei presidi di settore** per i soggetti che svolgono l'attività di compravendita al dettaglio di oro e oggetti preziosi usati.

Se infatti il Compro Oro è tra i mercati più redditizi del momento, deve anche dirsi che tra le attività commerciali è quella più incerta sotto il profilo normativo.

Gli oggetti tipici acquistati dagli operatori dei negozi Compro Oro (oggetti preziosi usati e/o avariati da destinare prevalentemente a fusione) rientrano nella categoria di beni finiti merceologicamente classificati oggetti di "oreficeria a uso ornamentale" e sono quindi **esclusi** dall'assoggettamento dei dettami normativi sanciti dalla legge n. 7 del 2000 che regola il **commercio dell'oro** ("Oro da investimento" e "Materiale d'oro"). Trovano invece collocazione nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931, i cui articoli 127 e 128 regolamentano requisiti e modalità per lo svolgimento del commercio di oggetti preziosi, anche usati e/o avariati.

Ciò di cui finalmente il Legislatore sembra fare *mea culpa* è che nel nostro ordinamento **manca**

**una normativa specifica** che regolamenti puntualmente la prassi fiscale e amministrativa e risolve ogni dubbio interpretativo in tema di commercio degli oggetti preziosi.

Proprio al fine di **monitorare e contrastare i fenomeni criminali** (tra cui il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite) connessi o riconducibili alla compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e preziosi usati da parte di quegli operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge n. 7/2000, l'art. 14, lettera I), dello schema di legge delega europea prevede che il Governo predisponga una **disciplina organica di settore** idonea a garantire la **piena tracciabilità e registrazione**:

- (i) delle operazioni di acquisto e di vendita di tali oggetti,
- (ii) dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o la vendita degli stessi,
- (iii) delle relative caratteristiche identificative.

L'intervento normativo, inoltre, dovrà essere idoneo a garantire anche la **tempestiva disponibilità delle informazioni alle forze di polizia**, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché prevedere l'**individuazione di specifiche sanzioni** di natura interdittiva da raccordare e coordinare con la normativa stabilita nel T.U.L.P.S. n. 773/1931.

Il tormentato *iter* legislativo, caratterizzato da vuoti normativi e interruzioni parlamentari, sembra oggi quindi approdare ad una soluzione, attraverso una **riforma annunciata** che promette di combattere le infiltrazioni criminali ed il reimpiego di risorse di provenienza illecita prevedendo nuovi obblighi per gli intermediari e maggiori garanzie per clienti e operatori del settore.

**Leggi anche** ["Via libera al DDL di delegazione europea 2015 e al bail-in"](#)

Copyright © - Riproduzione riservata